



# COMUNE DI TORRETTA

*Provincia Reg.le di Palermo*

## **REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ECONOMICA**

### **Art. 1 Oggetto**

Per Assistenza Economica si intende l'intervento attuato dall'Amministrazione comunale in favore di persone e nuclei familiari che versano (per qualsiasi causa) in condizioni di disagio economico.

### **Art. 2 Finalità**

L'Assistenza Economica assume una duplice finalità:

- fornire un ausilio atto a garantire il soddisfacimento dei bisogni essenziali quotidiani;
- fornire un ausilio atto a far fronte a situazioni di precarietà anche transitorie.

Poiché il disagio economico è spesso solo l'elemento emergente rispetto a situazioni che risultano realtà multiproblematiche, l'Assistenza Economica costituisce solo uno dei possibili mezzi da attuare in concomitanza con altri interventi socio-assistenziali, in mancanza di un progetto di intervento globale in considerazione dei casi di comprovata necessità in cui non si individuino soluzioni alternative e in cui esso risulti effettivamente efficace per la rimozione del bisogno.

### **Art. 3 Caratteristiche Generali del Servizio**

L'Assistenza Economica si configura quale servizio "ad personam", essa pertanto deve essere commisurato alle problematiche e alle esigenze di ciascun soggetto (individuo o nucleo familiare) che di volta in volta si possono manifestare.

Quindi, proprio per venire incontro all'ampio spettro di situazioni verificabili, si prevede in seno ad essa una ripartizione in :

- 1- Assistenza Economica Continuativa
- 2- Assistenza Economica Temporanea
- 3- Assistenza Economica Straordinaria

Inoltre pur tenendo conto della necessità di garantire il superamento delle categorie degli assistiti e il carattere di omogeneità delle prestazioni erogate, si prevedono alcune situazioni da tutelare specificatamente:

- Assistenza Economica post-penitenziaria;
- Assistenza Economica agli orfani;
- Assistenza Economica ai mutilati ed invalidi del lavoro;
- Assistenza Economica ai minori riconosciuti da un solo genitore;
- Assistenza Economica ai nuclei affidatari.

In tali casi l'Assistenza Economica può essere erogata in tutte le sue forme sempre seguendo la relativa regolamentazione.

#### **Art. 4**

#### **Assistenza Economica Continuativa**

Per Assistenza Economica Continuativa si intende l'erogazione di un contributo economico per un periodo continuativo complessivamente non superiore ai mesi 12, rinnovabile solo nel caso ai gravi e comprovati motivi, essa è soggetta a revisione bimestrale.

L'Assistenza Economica Continuativa può essere erogata esclusivamente in favore di coloro che non raggiungono il reddito minimo considerato indispensabile per soddisfare le esigenze fondamentali della vita, (ovvero il così detto "minimo vitale") quando sussistono inoltre i seguenti requisiti:

- residenza da almeno un anno nel territorio comunale
- incapacità lavorativa di ciascuno dei componenti il nucleo familiare.

Alla determinazione del reddito concorrono le entrate di qualsiasi natura derivanti da prestazioni di lavoro anche occasionali, nonché da prestazioni previdenziali e/o assistenziali, assegni familiari, assegni di mantenimento, rendite di qualsiasi natura godute da ciascun componente del nucleo familiare convivente con il richiedente a carico o meno con riferimento all'anno precedente alla richiesta, il "minimo vitale" viene calcolato considerando come quota base di riferimento la quota corrispondente alla pensione minima INPIS per i lavoratori dipendenti progressivamente valutata, esso pertanto cambia periodicamente

Il computo del "minimo vitale" relativo a ciascun nucleo familiare si effettua facendola la somma delle cifre corrispondenti a ciascun membro dello stesso.

Così, se il nucleo è composto da un unico componente il suo "minimo vitale" sarà equivalente al 75% della quota base.

Se il nucleo è composto dal Capo Famiglia e dal coniuge il suo "minimo vitale" sarà equivalente al 100% della quota-base (75% + 25%).

Per ciascun figlio a carico, da 0 a 14 anni, per il computo al "minimo vitale" dovrà essere aggiunta una somma pari al 35% della quota-base.

Per ogni altro familiare a carico dovrà invece essere aggiunta una somma pari al 15% della quota base.

Il Computo del "minimo vitale" serve a calcolare il fabbisogno del nucleo che sarà dato appunto dalla differenza tra il "minimo vitale" e le risorse a disposizione della famiglia, naturalmente, nella prassi l'importo delle erogazioni non potrà che essere commisurato alle effettive disponibilità di bilancio. Pertanto nel computo delle stesse l'ammontare del "minimo vitale" potrà risultare proporzionalmente ridotto.

#### **Art. 5**

#### **Assistenza Economica Temporanea**

Consiste nell'erogazione di un contributo mensile per un periodo non superiore a mesi 3 per ciascun anno solare.

Essa può essere richiesta esclusivamente in presenza di situazioni personali o familiari che implicino una spesa incidente in modo determinante sulle risorse di cui il richiedente e il suo nucleo familiare normalmente dispongono.

L'importo sarà in questo caso commisurato all'entità del bisogno, oltre che alla disponibilità di bilancio.

**Art. 6**  
**Assistenza Economica Straordinaria**

L'Assistenza Economica Straordinaria consiste nell'erogazione di un contributo "una tantum" (una volta soltanto).

Essa può essere richiesta in vista del superamento di situazioni impreviste ed eccezionali che influiscono sulle normali condizioni di vita del richiedente, e del suo nucleo familiare.

Anche in questo caso l'importo sarà commisurato sia all'entità del bisogno, sia alle esigenze di bilancio.

In ogni caso l'importo di ciascun contributo "una tantum", non potrà essere superiore al 1/10 del "minimo vitale" annuo.

**Art. 7**  
**Assistenza Economica alle Famiglie Bisognose dei Detenuti e delle Vittime del Delitto.**

L'Assistenza Economica alle famiglie bisognose dei detenuti e delle vittime del delitto è erogata nel caso in cui nell'ambito del nucleo familiare sia avvenuta la perdita di un congiunto a seguito di azioni delittuose ovvero di detenzione.

In tali casi, specie se trattasi di soggetto la cui attività lavorativa costituiva la principale fonte di reddito dell'intero nucleo familiare, prevista:

- la corresponsione di un sussidio straordinario al verificarsi dell'evento;
- ulteriori interventi economici per periodi, circoscritti e determinati, fino a quando il nucleo stesso non si sia reso autonomo e auto sufficiente.

**Art. 8**  
**Assistenza Post-Penitenziaria**

L'assistenza post-penitenziaria è erogata nel caso di dimissioni da detenzione di un membro del nucleo familiare, per favorire la sua reintegrazione nel tessuto sociale.

In tali casi è prevista:

- la corresponsione di un sussidio straordinario al verificarsi dell'evento;
- ulteriori interventi economici per periodi circoscritti e determinati fino a quando il soggetto, inserito in seno al nucleo, non si sia reso autonomo;

**Art. 9**  
**Assistenza Economica agli Orfani**

L'Assistenza Economica agli orfani viene disposta nel caso di decesso di uno dei genitori qualora l'attività del genitore deceduto costituiva la principale fonte di reddito dell'intero nucleo familiare, soprattutto in presenza di figli minori.

Essa prevede:

- la corresponsione di un sussidio straordinario al momento del decesso;
- ulteriori interventi economici per periodi circoscritti e determinati, fino a quando il nucleo stesso non si sia reso autonomo.

**Art. 10**  
**Assistenza Economica ai Mutilati ed Invalidi del Lavoro**

L'Assistenza Economica ai mutilati ed invalidi del lavoro viene disposta nel caso di insorgenza di invalidità da lavoro, qualora l'attività lavorativa del soggetto costituiva la principale fonte di reddito dell'intero nucleo familiare.

Essa prevede:

la corresponsione di un sussidio straordinario all'insorgere dell'invalidità;

- ulteriori interventi economici per periodi circoscritti e determinati fino a quando il nucleo stesso non si sia reso autonomo.

#### **Art.11**

##### **Assistenza Economica ai Minori Riconosciuti da un solo Genitore.**

L'assistenza Economica ai minori riconosciuti da un solo genitore, prevede la corresponsione di un sussidio economico straordinario, al momento della nascita del minore ed ulteriori interventi economici per periodi circoscritti e determinati.

#### **Art.12**

##### **Assistenza Economica ai Nuclei Affidatari**

L'assistenza Economica ai nuclei affidatari viene disposta nel caso di affido extra-familiare di minori privi di idoneo ambiente familiare.

Essa prevede:

- la corresponsione di un sussidio straordinario al momento dell'affido;
- la corresponsione di un sussidio una volta all'anno quale ausilio al nucleo di cui trattasi.

#### **Art. 13**

##### **Istruttoria**

Le istanze di assistenza economica , redatte su apposito modulo ed indirizzate al Sig. Sindaco, possono essere presentate in qualsiasi periodo dell'anno allorquando si manifesti il bisogno , presso l'Ufficio Servizi Sociali .-

All'istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione :

- Stato di famiglia e certificato di residenza;
- Dichiarazione dei redditi di ciascun componente il nucleo familiare che abbia compiuto il diciottesimo anno di età ( mod. 740 – 101 – 201 – dichiarazione sostitutiva );
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui sia specificata la situazione reddituale complessiva del nucleo familiare;
- Eventuale altra documentazione atta a comprovare lo stato di bisogno ( certificati medici , attestazioni di invalidità, etc.) .-

Completata l'istanza, corredata di tutta la documentazione richiesta, il Funzionario incaricato la trasmette all'Assistente Sociale che, esaminatala, qualora lo ritenga necessario, può chiedere gli opportuni accertamenti all'Ufficio di Polizia Urbana .-

In tale eventualità l'Ufficio di Polizia Urbana dovrà fornire gli elementi richiesti non oltre il termine di giorni 15, onde consentire l'espletamento dell'istanza entro i trenta giorni previsti.-

Ulteriori notizie potranno essere richieste, sempre qualora lo si ritenga opportuno, ad altri enti e/o Istituzioni.

L'Assistente Sociale, effettuata l'indagine sociale, redige apposita relazione con specifico parere motivato.

Inoltre, tenuto conto della problematica generale del soggetto richiedente ( cfr. art.2 ) qualora se ne ravvisi la necessità, prende in carico la situazione stilando uno specifico programma di intervento.

Il Responsabile del Servizio, tenendo conto della situazione redatta dall'Assistente Sociale, degli eventuali accertamenti condotti, nonché delle disponibilità di bilancio, effettua la proposta di deliberazione esprimendosi anche in merito alla somma da erogare che comunque è quantificata dalla Giunta Comunale in sede di deliberazione.

Qualora la Giunta Comunale nel provvedimento concernente l'erogazione o meno dell'assistenza economica si discosti dalle proposte dell'Ufficio Servizi Sociali, dovrà motivare i relativi atti deliberativi.-

Entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, l'Amministrazione Comunale dovrà comunicare al richiedente, per via epistolare, l'esito della stessa.-

#### **Art. 14** **Criteri di Valutazione**

Il compito di effettuare la valutazione in merito all'opportunità di erogazione dell'assistenza economica è affidato all'Assistente Sociale.

I criteri adottati per la valutazione sono i seguenti:

- situazione reddituale in senso stretto (così come si evince dalla documentazione esibita )
- situazione economica generale, anche alla luce di altri possibili introiti non formalmente documentati ma accertati di fatto;
- tenore di vita generale;
- presenza di minori o di eventuali altri soggetti da tutelare;
- presenza di persone tenute agli alimenti (art.433 Codice Civile), tenendo conto anche dei rapporti intercorrenti con il soggetto richiedente.

#### **Art. 15** **Ripartizione delle Risorse Finanziarie**

Le risorse finanziarie che l'Amministrazione destina per ciascun anno al servizio di assistenza economica sono ripartite nella misura del 50% per la corresponsione del minimo vitale e per l'assistenza economica temporanea e straordinaria.

#### **Art. 16** **Modalità di Erogazione**

In particolare, per quanto riguarda l'assistenza economica in forma continuativa, si prevede una triplice modalità, così come di seguito indicato:

- 1) mediante l'erogazione di somme di denaro;
- 2) mediante l'erogazione di generi alimentari e di prima necessità;
- 3) mediante corrispettivo per prestazione lavorative svolte a vantaggio della collettività.

a) L'Assistenza Economica effettuata mediante l'erogazione di somme di denaro, ne costituisce la forma più consueta. Tuttavia, tenendo conto dei rischi di alimentare il mero assistenzialismo, questa forma verrà attuata soltanto nel caso in cui il soggetto beneficiario, secondo la valutazione del servizio sociale, risulti per qualsiasi motivo impossibilitato a svolgere attività lavorativa;

b) L'Assistenza Economica mediante la fornitura di buoni pasto o di altri beni di prima necessità è utilizzata nel caso in cui dalla valutazione del servizio sociale emerga chiaramente l'attuale incapacità del soggetto richiedente, ad un utilizzo considerato "ragionevole", delle somme di denaro erogabile, soprattutto in presenza di minori ai quali non sembri essere garantito il minimo indispensabile alla sussistenza.

Le modalità operative saranno determinate con successivo atto della Giunta Comunale.

c) L'Assistenza Economica quale corrispettivo di prestazioni lavorative svolte a servizio della collettività, assume una duplice finalità: concreta e pedagogico-sociale. Difatti, mentre da una parte vuole costituire un ausilio per far fronte al bisogno specifico di cui il soggetto è portatore, dall'altra tende a limitare l'alimentarsi dell'assistenzialismo, favorendo l'inserimento nel tessuto sociale. Potranno essere previste le più varie tipologie di attività, che saranno coordinate dall'ufficio Servizi Sociali.

Con successivo atto deliberativo della Giunta Comunale saranno specificatamente determinati gli ambiti e le modalità operative.

L'attività limitata a 2 ore giornaliere potrà essere svolta, per non più di due bimestri non continuativi nell'arco di ciascun anno solare.

Il compenso è stabilito secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di attività lavorativa anziani.

#### **Art. 17**

Per quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda alla legislazione vigente in materia di assistenza